



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

*"DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI
ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300"*

Aggiornamento: 19 aprile 2024

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

Sommario

PREMESSA.....	6
Parte GENERALE.....	10
Il Decreto Legislativo 231/2001.....	10
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti.....	10
1.2 I reati.....	11
1.3 Le sanzioni.....	13
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa.....	14
1.5 Le Linee Guida di Confindustria.....	16
2. Organismo di Vigilanza.....	17
2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità.....	17
2.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	19
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	20
2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	20
GOVERNANCE ORGANIZZATIVA.....	23
1. Mission e descrizione delle attività di Manageritalia Servizi Srl.....	23
2. Governance societaria.....	24
2.1 Sistema di deleghe e poteri.....	24
Parte SPECIALE.....	31
Sezione A - Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.....	32
1. Reati e modalità di commissione.....	32
2. Ruoli e responsabilità a presidio.....	37
3. Processi sensibili e protocolli.....	37
3.1 Gestione delle convenzioni con le Direzioni Provinciali dei centri per l'impiego (CPI).....	38
3.2 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.....	42
4. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione.....	45
Sezione B - Reati societari.....	48
1. Reati e modalità di commissione.....	48
2. Aree sensibili e processi a rischio.....	54
3. Presidi interni.....	54
3.1 Presidio degli amministratori.....	54
3.2 Presidio del collegio.....	56

3.3 Doveri e responsabilità delle direzioni e funzioni interne.....	56
3.4 Procedure e manuali operativi.....	58
3.5 Ulteriori presidi.....	59
Sezione C – Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro..	62
1. Reati.....	62
2. Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza	63
2.1 Datore di lavoro.....	63
2.2 Datore di lavoro e dirigenti	64
2.3 Preposto	66
2.4 RSPP e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione	67
2.5 Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze	67
2.6 RLS.....	67
2.7 Medico competente.....	68
2.8 Lavoratori.....	68
3. Misure da adottare nei luoghi di lavoro.....	69
3.1 Uffici direzionali e amministrativi	69
3.2 Uffici di proprietà di MITS e concessi in affitto	71
4. Archivio della documentazione rilevante.....	71
5. Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP	72
Sezione D – Delitti di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati	74
1. Reati e modalità di commissione	74
2. Aree sensibili.....	79
3. Protocolli di prevenzione.....	79
4. Flussi informativi verso l'OdV.....	82
Sezione E – Reati ambientali.....	83
1. Reati inerenti alla gestione dei rifiuti	83
2. Ruoli e responsabilità a presidio	85
3. Aree sensibili e protocolli di prevenzione.....	85
Sezione F - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	87
1. Reati (art. 25-decies del decreto).....	87
2. Aree a rischio	87
3. Principi di comportamento	87

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

Sezione G - Delitti in materia di violazioni del diritto di autore	89
1. Le tipologie dei Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del decreto)...	89
2. Aree a rischio	93
3. Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento	93
4. Responsabile interno	95
Sezione H - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilita' di provenienza illecita	96
1. Aree sensibili e presidi	96
2. Segnalazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione all'Organismo di Vigilanza	97
Sezione I - Altri Reati	98
Sezione J - Protezione delle persone che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto o violazioni del Modello	100
SISTEMA DISCIPLINARE	103
1. Destinatari	103
2. Criteri di applicazione delle sanzioni	104
3. Misure per i dipendenti	105
3.1. Tipologia dei comportamenti sanzionabili dei dipendenti	105
3.2. Possibili sanzioni	106
4. Misure per gli apicali	109
4.1. Tipologia dei comportamenti sanzionabili degli apicali	110
4.2. Possibili sanzioni	111
5. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi	111
5.1. Tipologia dei comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi	113
5.2. Possibili sanzioni	113

PREMESSA

Manageritalia Servizi Srl (di seguito “MITS” o la “Società”) ha adottato il presente Modello di organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. 231/2001 (di seguito il “Modello”) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2017 e ha contestualmente nominato l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’efficacia e sul funzionamento del Modello.

MITS si impegna a comunicare i contenuti del Modello agli apicali, dipendenti e collaboratori esterni e ad attuare un programma di formazione per i dipendenti, come meglio rappresentato nel successivo paragrafo, allo scopo di illustrare i rischi reato aziendali, i protocolli per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti individuali sanzionati.

Il presente Modello è costituito dall’insieme organico dei principi, regole e disposizioni relativi alla gestione ed al controllo dell’attività sociale e strumentale e alla realizzazione e diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili finalizzato a prevenire la commissione o tentata commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, tutti coloro che operano per MITS, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili nella fattispecie, come meglio descritte nella Parte Generale del presente Modello;
- alle previsioni dello Statuto sociale;
- al Codice etico (All. 1);
- alle disposizioni emanate ai fini del D. Lgs. 231/01, contenute nella Parte Speciale del presente documento;
- alle normative, alle policy e agli ordini di servizio interni, incluse le procedure interne sulla gestione della qualità;
- alle altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le norme introdotte dalle fonti di cui sopra costituiscono il Modello.

Il Modello è costituito da: **Parte Generale**, capitolo sulla **Governance organizzativa** e **Parte Speciale**.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

La **Parte Generale** comprende un richiamo dei contenuti principali del decreto 231/01, alcuni cenni sul modello di organizzazione e la descrizione del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il capitolo sulla **Governance organizzativa** descrive il sistema dei poteri interno e delle deleghe in atto in MITS.

La **Parte Speciale** è suddivisa in Sezioni, ciascuna delle quali è dedicata alle fattispecie di reato configurabili nella realtà di MITS.

Nella Parte Speciale è altresì compreso il Sistema Disciplinare che richiama le sanzioni del CCNL e individua i comportamenti sanzionabili in violazione delle regole del Modello e del codice etico da parte dei destinatari del Modello di MITS.

L'allegato **Codice Etico** costituisce parte integrante del presente Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le stesse modalità previste per la sua adozione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto l'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio delle quali - in relazione all'evoluzione legislativa o della realtà aziendale - sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire gli obiettivi di:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie a un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato stesso.

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, sindaco;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati anche coloro che, compiendo determinate operazioni, agiscono concretamente sulla gestione della società;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, nonché ai dipendenti distaccati dalla o alla controllante;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima (consulenti, collaboratori, partner, fornitori, ecc.).

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui la Società opera.

Formazione

La formazione avrà i seguenti contenuti e obiettivi minimi, da adattarsi in relazione alle specifiche esigenze organizzative della Società e ai diversi livelli di destinatari:

illustrare il Modello e il Codice Etico ed approfondirne i contenuti;

informare il personale sul sistema delle segnalazioni e dei flussi informativi previsto dal Modello;

informare e formare sul sistema di principi (generali e specifici) di controllo e di comportamento previsti dal Modello e, in particolare, sui protocolli e sui presidi di controllo implementati all'interno della Società;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

favorire lo scambio di informazioni sulle aree a rischio della Società e sul relativo sistema di controllo.

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti Convenzioni internazionali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento il peculiare regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, congiuntamente “Enti”), che è assimilabile alla responsabilità penale, per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. La responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui l’autore del reato non sia identificato o non risulti punibile.

La responsabilità amministrativa degli Enti introdotta dal Decreto ha quindi comportato un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale “societas delinquere non potest”.

1.2 I reati

Il Decreto è stato modificato più volte al fine di ampliare il catalogo dei reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell'Ente. Alla data di approvazione del presente Modello i reati contenuti nel Decreto sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazione a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 come ridenominato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190). Il Decreto, rispetto a detti reati, è stato ulteriormente integrato dalla legge 119/2013 e dalla L. 69/2015.
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati: falsità di documento informatico, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento informatico (art. 24 bis);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto inseriti dalla c.d. Legge Sicurezza, legge 15 luglio 2009 n. 94 e in parte modificato dalla legge 62/2014);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis, inserito dal D.L. n. 350/2001, convertito in Legge n. 409/2001, e modificato dalla Legge n. 99/09 e dal d. lgs. 125/2016);
- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1, introdotto dalla Legge n. 99/09);
- Reati societari e corruzione tra privati (art. 25ter, aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, attuativo dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 nell'ambito della riforma del diritto societario e integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente integrato dalla legge 69/2015);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, inserito dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- Reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25quater-1, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25quinques, introdotto dalla Legge n. 228/2003 e modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal d.lgs 24/2014, dal d.lgs. 39/2014 e, infine, dal d. lgs. 28 ottobre 2016 n. 199);
- Reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 25sexies, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62), altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF);
- Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del d.lgs 81/08);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 opties, previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in parte modificato dalla legge 186/2014);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, inserito dalla Legge n. 99/09);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, inserito dalla Legge n. 116/09).
- Reati ambientali (art. 25 undecies, inserito dalla D. Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, introdotto dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

1.3 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio contenuto nel Decreto prevede l'applicazione di:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e 2) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare - ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato - sin dalla fase delle indagini preliminari.

1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in *posizione apicale*, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati (cfr. par. 1.5 Le Linee Guida di Confindustria).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

In applicazione del criterio generale dell'art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale nel nostro Paese rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a marzo 2014.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi e l'analisi del contesto aziendale con la finalità di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto, nonché di valutare il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto;
- la predisposizione o il rafforzamento di un sistema di controllo interno¹ (le c.d. procedure) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;

¹ Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, "è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati" (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35).

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- procedure, manuali e informatiche (sistemi informativi), che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli, come, ad esempio, la “separazione delle responsabilità” tra coloro che svolgono fasi/attività cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistema di controllo di gestione, capace di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati membri dell'Organismo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici, incapacità a esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti dell'Organismo devono possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, nonché i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. L'Organismo può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti di consulenti esterni, ferma restando la sua responsabilità in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve garantire i seguenti requisiti:

- *autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dall'assenza di un riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione, dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione, dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza il cui componente non si trova in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né è titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo
- *onorabilità e professionalità*: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui deve disporre il componente dell'Organismo di Vigilanza
- *continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso, sono descritti nel documento "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", comunicato per informativa al Consiglio di Amministrazione che ne assicura adeguata diffusione.

2.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- vigilanza sull'effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale, verificandone la coerenza rispetto ai principi di comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;
- disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello
- formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- segnalazione, anche documentale, al Presidente della Società di eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere della responsabilità in capo alla Società.
- Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità, garantendo la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori; accertamento della veridicità delle segnalazioni, provvedendo a sanzionare quelle false o infondate che risultassero effettuate con dolo o colpa grave.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Aree aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali; a tal fine è facoltà dell'Organismo di eseguire interviste e raccogliere informazioni;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al

Collegio Sindacale lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello. Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le seguenti modalità:

- almeno semestralmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello;
- almeno semestralmente nei confronti del Collegio Sindacale, ovvero su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- ad evento nei confronti del Collegio Sindacale nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Parti Speciali del Modello.

Per ciascuna "area a rischio reato" è identificato un "Responsabile Interno" che dovrà, tra l'altro, fornire all'OdV, almeno con cadenza semestrale, i flussi informativi così come definiti dall'Organismo stesso. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale, in particolare:

- I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- Gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- (i) i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- (ii) i piani e i risultati delle attività di controllo e di audit svolte all'interno della Società, in relazione a processi e attività rilevanti ai sensi del presente Modello;
- (iii) le analisi di risk assessment e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti in funzione del Modello;
- (iv) gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- (v) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al d. lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- (vi) le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- (vii) eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della Società e i relativi contenziosi in essere;
- (viii) modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- (ix) segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

I destinatari del presente Modello possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

Al fine di agevolare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza è istituito un canale informativo dedicato, alternativo alla forma epistolare, al quale trasmettere i flussi informativi sopraindicati, costituito da un indirizzo di posta elettronica dedicato.

L'Organismo di Vigilanza raccoglierà e valuterà tutte le informazioni e le segnalazioni pervenutegli.

È rimesso alla discrezionalità dell'Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. In particolare, potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni sia l'eventuale presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima. Pertanto, è obbligo dell'Organismo di Vigilanza agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge a tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

GOVERNANCE ORGANIZZATIVA

1. *MISSION E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANAGERITALIA SERVIZI SRL*

Manageritalia Servizi è una società controllata da Manageritalia, la Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, che svolge le attività di seguito brevemente descritte, distinte per aree.

Gestione partecipata Assidir s.r.l.: società di intermediazione assicurativa, controllata al 100%.

Gestione patrimonio immobiliare: gestione degli immobili di proprietà concessi in affitto a terzi.

Sistema integrato di comunicazione: gestione sinergica dei mezzi di comunicazione on line e offline per lo scambio di informazioni tra Federazione, Associazioni Territoriali ed Enti Contrattuali.

Marketing e sviluppo associativo: promozione di attività per associare neo-dirigenti e per informare gli associati usciti dal contratto sulla possibilità di proseguire volontariamente con le tutele contrattuali, svolgimento di servizi di customer care, di consulenza on line ecc.

Marketing, comunicazione e relazioni esterne: promozione di comunicazione esterna, organizzazione di eventi, implementazione del sistema di reportistica federale a disposizione degli organi politici e operativi per monitorare i servizi forniti agli associati.

Servizi per la professione: promozione di servizi per l'orientamento al mercato del lavoro e per lo sviluppo professionale e di carriera. Tra questi Manager&Mercato del Lavoro, la banca dati che contiene i profili professionali dei manager a disposizione delle aziende e XLabor, l'agenzia per il lavoro di Manageritalia autorizzata all'attività di intermediazione operando principalmente nell'ambito delle Politiche Attive e avvalendosi in Regione Lombardia della Dote Unica Lavoro.

Sistema informativo Manageritalia: indirizzo e organizzazione delle attività del servizio sistemi Informativi a favore degli Enti e delle Società del sistema Manageritalia.

Organizzazione di eventi e iniziative per il tempo libero: promozione, ricerca di sponsor, organizzazione delle manifestazioni sportive federali, nonché affiancamento alla Federazione e alle Associazioni nel coordinamento e nella realizzazione delle Assemblee annuali e dei convegni a livello nazionale e territoriale.

Gestione dei prodotti editoriali: produzione per conto della Federazione della rivista *Dirigente*, produzione e veicolazione di brochure istituzionali degli enti collegati a Manageritalia, nonché gestione

di newsletter, sito internet, produzione e diffusione di video per informare e dare visibilità alle attività della Federazione, delle Associazioni e di altri enti collegati.

Servizi assicurativi e gestionali: gestione di convenzioni e contratti per conto terzi, manutenzione e aggiornamento di archivi informatici e banche dati e attività di supporto utenti.

Project Management Office: cura i progetti dell'intera organizzazione.

2. *GOVERNANCE SOCIETARIA*

L'attuale Governance societaria si basa sul modello tradizionale ed è così articolata:

Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – ai soci.

Collegio Sindacale, cui spetta: vigilare sull'osservanza della legge e dallo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

Società di revisione, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale della Consob.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete agli organi delegati, nei limiti dei poteri delegati dal CdA, curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

Il CdA di MITS adempie il suo dovere di curare l'adeguatezza organizzativa attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite.

Il Collegio sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo sia alle dimensioni organizzative che a quelle di funzionamento (tra cui controllo di gestione e il controllo budgetario, la gestione dei rischi operativi, la sicurezza informatica).

2.1 Sistema di deleghe e poteri

All'atto di adozione della presente versione del Modello risultano attribuiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2020 al Presidente del CdA i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, in particolare:

- presiedere e dirigere l'assemblea dei soci;
- convocare il Consiglio di Amministrazione, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare come previsto al II° comma art. 18 del vigente Statuto;
- predisporre il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- curare l'organizzazione dei servizi e degli uffici di competenza alla luce delle specifiche funzioni allo stesso attribuite e come di seguito elencate: attività di holding, attività immobiliare, editoriale, turistica e ricreativa, prestazioni a favore degli associati di Manageritalia, prestazioni di servizi e manutenzione dei sistemi elettronici e di automazione, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
- proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società, e del gruppo, e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
- firmare la corrispondenza, affittare uffici, magazzini e altri stabili per il deposito di merci e materiali della società;
- nell'ambito delle specifiche funzioni allo stesso attribuite e come sopra indicate,
 - stipulare in autonomia contratti per l'acquisto e la vendita di merci, materiali e servizi fino al limite di 10.000 euro - IVA esclusa - e congiuntamente con il Direttore Generale Antonella Portalupi per importi superiori a 10.000 euro, con la precisazione che per le locazioni ed i servizi e/o le forniture continuative il suddetto importo deve intendersi riferito su base annua;
 - accettare, firmare, ritornare e vistare ricevute relative ai depositi di merce, firmare capitoli d'oneri, esigere i mandati di pagamento, fare i relativi depositi ed esigerne il ritiro;
- promuovere azioni ed istanze giudiziarie anche in giudizio di revocazione e cassazione; transigere e compromettere anche in arbitrati amichevoli compositori, rappresentando la società in qualunque sede amministrativa e giudiziaria anche in cassazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- nominare procuratori;
- ritirare titoli e riscuotere interessi, somme e depositi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la Direzione Generale delle Entrate, il Tesoro e Sezioni di Tesoreria provinciale, nonché presso ogni altro ufficio esecutivo dipendente dal Ministero delle Finanze, presso gli uffici doganali, finanziari, postali e ferroviari, nazionali ed esteri ed in genere presso qualunque amministrazione pubblica, rilasciando quietanza per conto della società, con promessa di rato e valido senza alcuna responsabilità per le Amministrazioni interessate;
- rappresentare la Società avanti agli Uffici degli Enti locali, gli Istituti Previdenziali ed assicurativi, del lavoro e della Previdenza sociale, delle Poste e Telecomunicazioni e della Sanità, come pure avanti le Commissioni delle Imposte, in tutti i gradi di giurisdizione, civile, amministrativa, davanti a collegi arbitrali, con ogni più ampia facoltà di promuovere azioni di cognizione, conservative, cautelari ed esecutive, richiedere decreti ingiuntivi e pignoramenti e opporsi agli stessi, costituirsi parte civile, proporre istanze e ricorsi, richiedere qualsiasi prova e opporsi ad essa, con facoltà di assistere la società in occasione di sopralluoghi ed ispezioni e compiere quant'altro occorra per il buon esito delle cause di cui trattasi;
- stipulare polizze assicurative ed amministrarle;
- curare i sinistri di qualsiasi genere, concordando indennizzi e rilasciando le relative quietanze.

Il Presidente del CdA dovrà ottenere preventiva delega del consiglio di amministrazione per:

- assumere e licenziare dirigenti, impiegati, rappresentanti, agenti e salariati e determinare gli stipendi e i salari;
- adire ad aste pubbliche, appalti e licitazioni private indette dalle amministrazioni sia militari sia civili dello Stato;
- il consenso ad iscrizioni ed annotamenti ipotecari; la costituzione, la rinuncia ad ipoteche legali con esonero del conservatore dei Registri immobiliari da responsabilità;
- il rilascio di fidejussioni e avalli;
- la costituzione di pegni, usufrutti e riporti passivi;
- la permuta, la vendita e l'acquisto di immobili ed il loro conferimento in altre società costituite o costituende;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- l'assunzione e la rinuncia a partecipazioni ed interessenze nelle società e negli Enti di cui all'art. 3 lett. a) dello statuto sociale;
- l'assunzione di mutui passivi con garanzie reali e la concessione di mutui attivi;
- la stipulazione di contratti di locazione attivi e passivi eccedenti i nove anni.

Con la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2020, al Direttore Generale sono attribuiti i sottoindicati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, alla stessa vengono attribuite le specifiche funzioni di seguito indicate:

- vigilare sull'andamento gestionale della Società e delle società controllate, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- definire le strutture funzionali della Società e delle controllate, nel quadro delle linee organizzative generali stabilite dal Consiglio;
- predisporre il bilancio annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- curare l'organizzazione dei servizi e degli uffici relativi alla gestione immobiliare ed amministrativa;
- provvedere alle spese necessarie per la manutenzione degli investimenti immobiliari; stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti in particolare per:
 - lavori e forniture occorrenti per la trasformazione e la manutenzione di immobili e impianti, nei limiti di spesa di 50.000 euro per immobile;
 - acquisti e alienazioni di arredi, attrezzature, macchinari e beni mobili in genere, anche iscritti in pubblici registri, nonché locazioni finanziarie e noleggi dei beni stessi, con limite di spesa di 50.000 euro ad operazione;
- definire e sottoscrivere investimenti finanziari nei limiti di 200.000 euro per esercizio;
- proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società, e del gruppo, e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
- firmare la corrispondenza, affittare uffici, magazzini e altri stabili per il deposito di merci e materiali della società;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- nell'ambito delle specifiche funzioni allo stesso attribuite e come sopra indicate, fermo quanto previsto ai precedenti punti 5 e 6,
 - stipulare in autonomia contratti per l'acquisto e la vendita di merci, materiali e servizi fino al limite di 10.000 euro - IVA esclusa - e congiuntamente con il Presidente Guido Carella per importi superiori a 10.000 euro, con la precisazione che per le locazioni ed i servizi e/o le forniture continuative il suddetto importo deve intendersi riferito su base annua;
 - accettare, firmare, ritornare e vistare ricevute relative ai depositi di merce, firmare capitoli d'oneri, esigere i mandati di pagamento, fare i relativi depositi ed esigerne il ritiro;
- ritirare titoli e riscuotere interessi, somme e depositi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la Direzione Generale delle Entrate, il Tesoro e Sezioni di Tesoreria provinciale, nonché presso ogni altro ufficio esecutivo dipendente dal Ministero delle Finanze, presso gli uffici doganali, finanziari, postali e ferroviari, nazionali ed esteri ed in genere presso qualunque amministrazione pubblica, rilasciando quietanza per conto della società, con promessa di rato e valido senza alcuna responsabilità per le Amministrazioni interessate;
- stipulare polizze assicurative ed amministrarle;
- curare i sinistri di qualsiasi genere, concordando indennizzi e rilasciando le relative quietanze.

Tuttavia il Direttore Generale dovrà ottenere preventiva delega dal Consiglio di Amministrazione per:

- gli atti riservati al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 IV comma cc;
- adire ad aste pubbliche, appalti e licitazioni private indette dalle amministrazioni sia militari sia civili dello Stato;
- il consenso ad iscrizioni ed annotamenti ipotecari; la costituzione, la rinuncia ad ipoteche legali con esonero del conservatore dei Registri immobiliari da responsabilità;
- il rilascio di fidejussioni e avalli;
- la costituzione di pegni, usufrutti e riporti passivi;
- la permuta, la vendita e l'acquisto di immobili ed il loro conferimento in altre società costituite o costituenti;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- l'assunzione e la rinuncia a partecipazioni ed interessenze nelle società e negli Enti di cui all'art. 3 lett. a) dello statuto sociale;
- l'assunzione di mutui passivi con garanzie reali e la concessione di mutui attivi;
- la stipulazione di contratti di locazione attivi e passivi eccedenti i nove anni.

I Direttori e i responsabili di funzione che risultano dall'organigramma del 24 novembre 2020 sono i seguenti:

Sede di Milano

Direttore Generale

Responsabile Area Sviluppo ICT

Responsabile Area Service Desk e Infrastrutture

Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione

Responsabile Area marketing e Comunicazione

Responsabile Area Project & Program Management

Responsabile Area Servizi Assicurativi

Sede XLabor, Milano

Responsabile Agenzia XLabor

Il sistema dei poteri operativi della Società nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:

- un'organizzazione adeguata all'adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Nell'analisi organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01 si è avuto cura di verificare che:

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PREMESSA E PARTE GENERALE

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti ad un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni e responsabilità;
- l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;
- a ciascun dirigente e funzionario competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, la supervisione del personale assegnato;
- i Dirigenti e i funzionari si trovano in situazione di indipendenza rispetto ai fornitori locali più significativi.

PARTE SPECIALE

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione al Decreto Legislativo, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati e/o Illeciti Amministrativi, le seguenti aree di attività:

Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Sezione B: Reati societari

Sezione C: Reati in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Sezione D: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Sezione E: Reati ambientali

Sezione F: Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sezione G: Delitti in materia di violazione al diritto d'autore

Sezione H: Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita.

Conseguentemente, sono state introdotte – ove ritenuto necessario, ad integrazione delle procedure interne già esistenti - specifiche regole di comportamento ed è stato rafforzato il sistema di controllo interno proprio con riferimento a detti Reati.

Non si sono invece ravvisati concreti profili di rischio rispetto alla realizzazione delle altre condotte criminose rilevanti ai sensi del Decreto, nondimeno, si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico risultino idonei alla prevenzione di tali ulteriori reati.

SEZIONE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente sezione è suddivisa come segue:

1. ***Reati e modalità di commissione:*** richiama i reati sanzionati nei confronti della P.A.¹ con un commento sulle modalità di commissione
2. ***Ruoli e responsabilità;*** individua i ruoli e le responsabilità organizzative interne a presidio dei rischi
3. ***Processi sensibili e protocolli;*** definisce le aree sensibili ai rischi reato, i protocolli di prevenzione adottati e gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
4. ***Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali ai reati di corruzione o concussione;*** definisce le regole di comportamento da adottarsi durante le attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati quali la gestione delle risorse finanziarie, gli affidamenti di incarichi di consulenza e l'assunzione di dirigenti.

1. Reati e modalità di commissione

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto

¹ Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale identifica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". E' pertanto un IPS chi svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o prestazioni d'opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. E' opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

2. Ruoli e responsabilità a presidio

I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente del CdA
3. il Consigliere Delegato
4. il Responsabile dei Rapporti Istituzionali
5. il Direttore Marketing e Comunicazione
6. il Direttore Amministrazione e Controllo di Gestione
7. il Responsabile di Agenzia XLabor
8. il Responsabile Sviluppo ICT
9. il Responsabile Service Desk e Infrastrutture
10. tutte le funzioni che episodicamente sono tenute a intrattenere o devono intrattenere periodicamente per ragioni d'ufficio rapporti con la P.A.
11. i Referenti interni dell'OdV
12. il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403
13. i consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

3. Processi sensibili e protocolli

All'esito dell'attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto sono emerse come principali attività sensibili:

- 1) la gestione dei servizi in conformità al D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e al D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 ai fini dell'attuazione del programma Dote Unica Lavoro promosso da Regione Lombardia;

2) la gestione del precontenzioso e contenzioso

3) la gestione delle attività strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione

MITS nella gestione degli adempimenti descritti nelle convenzioni potrebbe teoricamente incorrere nei reati di truffa, truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) o di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) nel caso in cui, mediante artifici o raggiri, induca la controparte pubblica in errore al fine di ottenerne un beneficio, rappresentato dal mantenimento della convenzione in corso.

Nel paragrafo che segue è richiamato il quadro normativo di riferimento relativo a Dote Unica Lavoro Regione Lombardia, che rappresenta un primo presidio ai rischi in quanto disciplina e regola le modalità con cui devono svolgersi le attività limitando anche la possibilità da parte degli operatori di intervenire nella quantificazione economica delle attività svolte, prevedendo tabelle e schemi con costi standard e massimali.

La Società potrebbe altresì incorrere nei reati di corruzione al fine di ottenere un beneficio altrimenti non dovuto o al fine di non vedersi irrogare sanzioni in sede di verifiche ispettive. All'esito dell'analisi dei rischi è stato considerato basso il rischio in relazione a quanto detto sopra.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe realizzarsi qualora venissero presentate agli enti pubblici con cui XLabor opera abitualmente dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero qualora venissero omesse informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Nei paragrafi che seguono sono descritte nel dettaglio le attività svolte da MITS attraverso l'agenzia di lavoro XLabor e i protocolli di prevenzione adottati e, se del caso, da adottare.

3.1 Gestione delle convenzioni con le Direzioni Provinciali dei centri per l'impiego (CPI)

XLabor è l'agenzia per il lavoro promossa da Manageritalia autorizzata all'esercizio di attività di intermediazione, con Autorizzazione Ministeriale dell'11/11/2014, accreditata con Regione Lombardia per l'erogazione di servizi al lavoro e iscritta all'albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della DRG 2412/2011 e del decreto attuativo 9749/2012 con numero 385 del 07/06/2017, con l'obiettivo principale di operare nell'ambito delle politiche attive per il lavoro.

L'agenzia, come descritto nella Carta dei Servizi, sostiene il percorso di ricerca del lavoro sia per le persone al primo impiego, non in possesso di competenze in linea con le richieste di mercato, sia per i lavoratori che hanno perso il lavoro e necessitano di un supporto all'orientamento professionale.

La misura di politica attiva, Dote Unica Lavoro, promossa da Regione Lombardia, si configura in un sostegno all'inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi.

Attraverso Dote Unica Lavoro, Regione Lombardia offre l'opportunità ai disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia, di partecipare gratuitamente a percorsi personalizzati per:

- trovare un nuovo lavoro;
- frequentare un corso di formazione per la riqualificazione professionale;
- avviare un percorso per intraprendere l'attività autonoma.

Le modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro sono fortemente regolamentate. Qui di seguito si indicano le principali fonti normative di riferimento:

- Deliberazione Giunta Regionale n. X/555 del 02/08/2013: approvazione delle linee guida per l'attuazione della "Dote Unica Lavoro";
- Deliberazione Giunta Regionale n. X/748 del 04/10/2013: approvazione delle modalità di attuazione della "Dote Unica Lavoro";
- Deliberazione Giunta Regionale n. X/4150 del 8/10/2015 approva le Linee Guida per l'attuazione di Dote Unica Lavoro Programma Operativo regionale – Fondo sociale europeo 2014-2020, come modello che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della vita attiva;
- Deliberazione Giunta Regionale n. X/4526 del 10/12/2015 "Attuazione della Dote Unica Lavoro Programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020" che definisce le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione dell'iniziativa;
- Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 11834 del 23/12/2015 che ha approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 – 2020.

Per lo svolgimento delle attività previste dalla "Dote Unica Lavoro" MITS ha ottenuto l'accreditamento da parte di Regione Lombardia come operatore per i servizi al lavoro e può quindi erogare i seguenti servizi:

- Servizi di base - Servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze della persona. Prevedono un primo colloquio specialistico e la definizione del percorso di inserimento lavorativo.
- Accoglienza e orientamento - Si tratta di bilancio delle competenze, orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro e accompagnamento continuo. L'obiettivo è orientare la persona nella ricerca del lavoro e accompagnarla monitorando i suoi progressi nel percorso di ricerca dell'occupazione.
- Consolidamento delle competenze - Servizi finalizzati a valorizzare e sviluppare le competenze del candidato attraverso un processo di training personalizzato che certifichi anche il riconoscimento e l'attestazione del patrimonio esperienziale. È inoltre prevista l'assistenza ai destinatari e alle imprese nella realizzazione di periodi di tirocinio.
- Inserimento lavorativo - Servizio volto all'inserimento e all'avvio al lavoro con l'affiancamento nella ricerca di nuove opportunità professionali.
- Autoimprenditorialità - Servizio volto all'attivazione di un'attività imprenditoriale per supportare e guidare nella scelta e realizzazione del progetto.

A presidio dei rischi reato MITS adotta i protocolli e diffonde i principi di comportamento di seguito descritti.

1) Al Responsabile di agenzia XLabor è attribuita apposita procura dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per rapportarsi sia a fini interlocutori che operativi, con la PA al fine di garantire lo svolgimento delle attività in conformità a quanto stabilito nelle Convenzioni nel territorio della Regione Campania. Per quanto riguarda l'ambito regionale lombardo si fa riferimento a quanto stabilito dalle delibere di giunta regionale sopra riportate.

Il Responsabile ha il compito di:

- relazionare periodicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte e alle eccezioni riscontrate
- collaborare con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunicare tempestivamente all'OdV e al Presidente eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello
- verificare il rispetto delle procedure interne contenute nel Manuale della Qualità
- garantire il coordinamento delle attività dell'Agenzia;

2) per l'inoltro della rendicontazione e la fatturazione l'Area Amministrazione osserva, per l'attività in Regione Lombardia, le disposizioni di cui al Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 11834 del 23/12/2015.

3) E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- è altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza.

3.2 Gestione del precontenzioso e del contenzioso con la P.A.

Si precisa che per *precontenzioso* si intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno competente, mediante atto informativo reso all'organo delegato e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole certezza che l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

Pertanto si collocano in questo ambito:

- a) tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali (compliance), tra le quali sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso

generare un precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità

- b) i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es: categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.) e le dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta o altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- c) la gestione della corrispondenza sensibile², in relazione alla quale la Società adotta i seguenti presidi: 1. tutta la posta sensibile in entrata e in uscita è protocollata in giornata con l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto amministrativo 2. le lettere in partenza sono compilate su carta intestata della Società con l'indicazione della Funzione emittente, la qualifica e il nome per esteso del firmatario 3. la posta sensibile viene sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite dalla Società 4. è competenza dell'Organismo di vigilanza verificare periodicamente il registro del protocollo utilizzato per l'archiviazione della posta sensibile in entrata ed in uscita e ove necessario ottenerne copia e ogni necessaria informazione 5. tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso terzi è sempre seguita da una conferma scritta.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata da PU in qualunque sede di pertinenza di MITS deve essere data tempestiva comunicazione al superiore gerarchico.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il Responsabile della funzione operativa o il Referente interno sono tenuti a constatare lo stato di **precontenzioso** e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione competente, predisponendo una relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale decisione e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione del precontenzioso e i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente in materia.

² Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l'insorgere di provvedimenti, diffide ad adempiere o precontenziosi. Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc.) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche e in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il **contenzioso** in giudizio.

Nella gestione di qualunque contenzioso, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari, MITS adotta i seguenti comportamenti:

a) i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si astengono da:

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
- promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b) è compito della Direzione competente:

1. protocollare l'atto di citazione (pervenuto alla società tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta),
2. curare l'istruttoria generale del contenzioso, redigendo per il Responsabile Amministrativo un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, funzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi);
3. conservare tutta la documentazione a disposizione dell'OdV

c) il Responsabile Amministrativo:

1. mantiene un file di tutte le informazioni acquisite dalla Società relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparizione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio)
2. valuta e discute con i Legali i presupposti per effettuare una transazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

3. aggiorna periodicamente l'OdV e il Presidente del CdA sullo status dei contenziosi e segnala le cause chiuse con sentenza definitiva;
4. nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza favorevole alla Società, provvede a darne comunicazione al Presidente del CdA per gli adempimenti di competenza
5. in caso di sentenza sfavorevole, con il supporto dei legali prescelti, valuta le più opportune azioni da intraprendere informando il Consiglio di Amministrazione al quale spetta la decisione finale.

d) il Presidente del CdA

1. informa periodicamente il CdA sugli sviluppi delle vertenze, sulle eventuali ipotesi di transazione e sull'esito del contenzioso
2. approva le transazioni e monitora l'attività dei legali nella gestione dei contenziosi.

4. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti a:

- a) gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 del Decreto 231/01)
- b) affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità
- c) assunzione di dirigenti

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata ai seguenti principi di comportamento.

4.1 Gestione delle risorse finanziarie

- 1) Per i pagamenti: la separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il pagamento, il divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione, il divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge, il divieto dei pagamenti tramite assegni trasferibili, la centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per casse di servizio; la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento; il divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito.

- 2) Per gli incassi: l'incasso accentrato principalmente a mezzo banca; riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei terzi
- 3) Per la gestione dei conti bancari: l'autorizzazione per l'apertura e chiusura dei conti bancari al Presidente o soggetto delegato; firma congiunta abilitata entro limiti di importo predefiniti per l'utilizzo dei conti correnti sia a valere sulle disponibilità che sugli affidamenti; riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili ed accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche.

4.2 Affidamento di incarichi di consulenza

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti presidi:

- sono autorizzati a stipulare contratti di consulenza il Presidente del CdA o altri soggetti delegati dal CdA;
- i contratti con i consulenti e i partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società;
- i consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza .

4.3 Assunzioni di dirigenti

Nel processo di selezione e assunzione dei dirigenti si osserveranno le seguenti regole:

- tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. società di head-hunting e recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
- “validazione” di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione;
- dichiarazione del candidato relativa all'eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali MITS intrattiene rapporti negoziali.

SEZIONE B

REATI SOCIETARI

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari, è suddivisa nelle seguenti parti:

1. ***Reati e modalità di commissione;*** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 ter del Decreto
2. ***Aree sensibili e processi a rischio;*** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale e il livello di rischio associato
3. ***Presidi interni;*** descrive le responsabilità istituzionali a norma di legge, richiama i ruoli e le responsabilità organizzative interne e individua i principi di comportamento da adottarsi.

1. Reati e modalità di commissione

Di seguito sono riportati gli articoli contenuti nell'art. 25 ter del Decreto con un commento rispetto alle condotte sanzionate e ai soggetti qualificati alla loro commissione.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. è un reato proprio: conseguentemente, per la sua configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. E' possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni in bilancio e nella nota integrativa siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai dirigenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari; in tal caso esse configurano reato se gli amministratori, a conoscenza delle stesse, le abbiano deliberatamente fatte proprie. Il reato è normalmente considerato ad elevato rischio intrinseco per la molteplicità delle modalità e facilità di commissione.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Al successivo art 2621 bis, è prevista una riduzione della pena se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. La stessa riduzione della pena è prevista se i fatti di cui all'art 2621

riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art 1¹ Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.

False comunicazioni sociali per le società quotate (Art. 2622 c.c.)

Il reato, applicabile alle sole società quotate, punisce i medesimi soggetti di cui sopra e il Dirigente preposto, nel caso di comunicazioni sociali dirette ai soci ed espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

¹ Sostituito dall'art 1 del d.lgs. n. 5/2006 con il seguente: "Non sono piccoli imprenditori gli esercenti attività commerciale in forma individuale o collettiva, che anche alternativamente:

- a. Hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
- b. Hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila".

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c. c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Corruzione tra privati (2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società, o individui che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie di tali soggetti, anche per interposta persona;
- coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

Si fa presente che l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

Il nuovo art. 2635-bis introduce la responsabilità nei casi in cui l'offerta o la promessa non sia stata accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi dell'ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)

Per tutti i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie, o detenendoli a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria e indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nel compiere operazioni simulate o nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione a terzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative, nonché nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

2. Aree sensibili e processi a rischio

Le aree sensibili sono stabilite specificamente dal Decreto che identifica processi e attività considerate astrattamente a rischio (bilancio, operazioni sul capitale ecc.). Tra questi:

- a) coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori);
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- b) raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico e consolidato
- c) tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

3. Presidi interni

3.1 Presidio degli amministratori

Per quanto riguarda individualmente gli amministratori, ad essi compete l'obbligo di adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la dovuta diligenza (art. 2392 c.c.) nonché l'obbligo di agire informati (art. 2381 ultimo comma); a tale dovere si associa l'assenso alla delibera consiliare relativa ad operazioni sul capitale ovvero la manifestazione del proprio dissenso ex art. 2392.

Per tutte le operazioni che comportano valutazioni soggettive inerenti a operazioni di conferimento di beni in titoli o in natura con il conseguente rischio di sopravvalutazione rilevante, il CdA nel suo plenum adotta i seguenti presidi:

- in caso di crediti, conferisce a professionista indipendente, ovvero a primaria Società di revisione iscritta all'albo Consob, l'incarico di revisione degli eventuali crediti e di valutazione del loro valore di realizzo, tenendo conto anche dei tempi necessari
- in caso di beni immobili conferisce a professionista indipendente ovvero a società di appraisal, l'incarico di valutazione dei beni conferiti, l'accertamento dell'esistenza di eventuali gravami ipotecari e diritti reali di terzi, nonché della conformità alle norme locali in materia di edilizia
- qualora il conferimento riguardi impianti e beni strumentali all'attività, incarica professionisti esperti del settore in merito alla valutazione tecnico economica che tenga anche conto dello stato di funzionalità e manutenzione, nonché dello stato di obsolescenza tecnica
- qualora il conferimento riguardi un complesso aziendale di beni organizzati, osserva le medesime prescrizioni sopra riportate.

In caso di fusione il Consiglio d'amministrazione adotta i seguenti presidi:

- conferisce a Società di revisione iscritta all'albo Consob ed indipendente rispetto all'azienda target o acquirente l'incarico di revisione della situazione patrimoniale redatta ex art. 2501 quater;
- conferisce alla medesima società e/o a professionisti di propria fiducia l'incarico di effettuare una due diligence legale, fiscale e organizzativa dell'azienda target o acquirente;
- ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni conferisce a Società di revisione iscritta ad albo Consob la valutazione del capitale economico dell'azienda target concordando per le aziende operanti nel settore della grande distribuzione anche l'utilizzo del metodo c.d. finanziario basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa (c.d. discounted cash flow)
- designa un gruppo di lavoro interno per affiancare l'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2501sexies;

- designa un legale di fiducia per la gestione degli adempimenti di cui all'art. 2503 c.c., Opposizione dei creditori.

3.2 Presidio del collegio

Pur considerata la remota possibilità di commissione dei reati relativi alle operazioni sul capitale, adeguato presidio deve essere garantito ai sensi dell'art. 2403 (vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto) dal Collegio Sindacale nella sua funzione istituzionale, tanto in sede consiliare, quanto in sede di verifiche preventive in merito alle deliberazioni stabilite nell'o.d.g. del Consiglio; esso si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex d. Lgs. 231/01.

Compete al Collegio l'obbligo di monitorare periodicamente lo stato dei conferimenti in essere segnalando al Consiglio eventuali more dei soci sottoscrittori e sollecitando lo stesso a intervenire qualora siano decorsi i termini entro i quali sia legittimamente esperibile l'esclusione del socio.

In occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di utili o riserve (nei confronti dei soli soci finanziatori), compete al Collegio verificare preliminarmente che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente ed al disposto dello statuto, rendendone edotti gli Amministratori, benché agli stessi competa l'obbligo di agire informati, prima della data fissata per la delibera.

In occasione di aumento di capitale sociale il Collegio verifica che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenga in ottemperanza alle disposizioni richiamate dall'art.2441 c.c. relativo all'esercizio del diritto di opzione, nonché all' art. 2525 c.c. inerenti alla disciplina delle quote e delle azioni.

3.3 Doveri e responsabilità delle direzioni e funzioni interne

In relazione all'ambito di manifestazione degli illeciti trattati nella presente sezione, rilevano le funzioni interne riconducibili all'area amministrativa per quanto attiene la veridicità e completezza delle informazioni fornite nel contesto delle operazioni sopra descritte.

Le funzioni richiamate collaborano attivamente con il Collegio fornendo senza indugio le informazioni richieste da quest'ultimo e segnalando tempestivamente il verificarsi di anomalie o disfunzioni nel normale svolgimento delle proprie mansioni qualora lo ritengano necessario.

a) Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (ex art. 2622 c.c.), la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e della relazione semestrale si richiede:

- la sottoscrizione da parte dei responsabili che hanno concorso alla formazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali di una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute;
- l'esame del progetto di bilancio, antecedentemente all'approvazione assembleare, da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionali;
- l'identificazione delle risorse interessate, dei dati e delle informazioni che le stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio o di altra comunicazione sociale;
- la verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata;

b) Per la prevenzione dei reati di indebita restituzione di conferimenti (ex art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (ex art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni sociali (ex art. 2628), operazioni in pregiudizio dei creditori (ex art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c.), considerato che l'obiettivo è evitare tutte le condotte idonee, anche solo potenzialmente, a ledere l'integrità del capitale sociale, è necessario:

- assegnare specificatamente le responsabilità decisionali ed operative per l'effettuazione di attività che vengono ad incidere sul capitale sociale e stabilire meccanismi di coordinamento tra le varie funzioni coinvolte;
- informare delle attività di cui al punto precedente l'Organismo di Vigilanza.

c) Per la prevenzione dei reati di omessa convocazione dell'assemblea (ex art. 2631 c.c.) e illecita influenza sull'assemblea (ex art. 2636 c.c.), considerato che si tratta di condotte illecite dirette ad influenzare la libera e corretta formazione della volontà assembleare e del mercato è necessario disciplinare le procedure attraverso le quali l'organo amministrativo rilascia informazioni ai soci in ordine alle materie all'ordine del giorno, anche attraverso l'adozione di uno specifico regolamento assembleare;

d) Per la prevenzione dei reati inerenti i rapporti con il Collegio Sindacale e i revisori, i soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di tali rapporti sono tenuti ad eseguire le seguenti attività e controlli:

- espletare le attività conseguenti alle richieste del Collegio Sindacale e dei revisori, fornendo le informazioni e l'eventuale documentazione tempestivamente, verificandone previamente l'integrità e la completezza;
- assicurare la tracciabilità della consegna della documentazione richiesta, archiviando documenti di presa in consegna della documentazione sottoscritti dai componenti del Collegio Sindacale e dai responsabili delle attività di revisione esterna.

3.4 Procedure e manuali operativi

La Società adotta, in conformità agli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione Qualità, le seguenti procedure:

- MITS_PG_11 "Gestione del Ciclo Attivo"
- MITS_PG_12 "Gestione dei Fornitori"

e il manuale operativo:

- MITS_MOP_AMM_19 "Fatture passive"

I suddetti documenti contengono misure volte a qualificare e valutare i fornitori, a definire i passaggi formali per gli approvvigionamenti e per i pagamenti, ad identificare le modalità di raccolta e di

contabilizzazione dei documenti fiscalmente rilevanti, nonché e definire le regole per la redazione delle offerte ai clienti e dei contratti, per la fatturazione attiva, per il monitoraggio degli incassi.

Tali documenti vengono regolarmente verificati ed aggiornati.

3.5 Ulteriori presidi

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

SEZIONE B

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo, nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;

con riferimento al precedente punto 4:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, è fatto inoltre divieto di:

- effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a soggetti appartenenti ad enti privati;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali

pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti appartenenti ad enti privati, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), in favore di soggetti appartenenti ad enti privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

SEZIONE C

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Sezione dedicata ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (d'ora in poi T.U.)¹, è articolata nei seguenti paragrafi:

1. ***Reati***; descrive i reati richiamati dall'art. 25 septies del Decreto con un breve commento sulla loro natura colposa
2. ***Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza***; richiama i soggetti rilevanti per la prevenzione e le responsabilità a questi attribuiti dal TU
3. ***Misure adottate nei luoghi di lavoro***; descrive le misure adottate nei luoghi di lavoro:
 - a. di proprietà di MITS (uffici amministrativi e sedi delle Associazioni Territoriali date in locazione)
 - b. di proprietà di terzi dove prestano attività lavorativa dipendenti di MITS
4. ***Archivio della documentazione rilevante***; descrive le responsabilità connesse all'archiviazione della documentazione rilevante
5. ***Modalità di collegamento tra OdV e SPP***; richiama i doveri dell'OdV ed i sistemi di comunicazione con i soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.

1. Reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

¹ Per "norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Si tratta di reati di natura *colposa* e non solo *dolosa*. Si ricorda che il *dolo* sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la *colpa* sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

In merito *all'interesse o a vantaggio dell'ente* quale condizione per la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231/01, e la natura *colposa* di questi reati, la dottrina sostiene che il vantaggio dell'ente vada ricercato nel risparmio dei costi sostenuti per la prevenzione.

2. Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza

Conformemente alla disciplina di riferimento, i soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione sono il datore di lavoro, il delegato di funzione, il preposto, il RSPP, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il medico competente e i lavoratori.

2.1 Datore di lavoro

Il Presidente del CdA in qualità di *datore di lavoro*, ha adempiuto ai doveri dettati dall'art. 17 T.U. e in particolare:

1. ha effettuato la valutazione dei rischi ed elaborato il Documento di valutazione dei rischi che contiene:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
2. ha designato il RSPP i cui compiti sono specificati più avanti.

2.2 Datore di lavoro e dirigenti

Il datore di lavoro e i dirigenti ai sensi dell'art. 18 del T.U. hanno il compito di:

- a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
- b) affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
- f) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dal T.U.
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

- k) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- l) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
- n) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50
- o) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti
- p) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
- q) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- r) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
- s) fornire al SPP e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza
- t) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- u) consegnare tempestivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a nonché consentire al medesimo di accedere ai dati di cui alla lettera s)
- v) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35

2.3 Preposto

A norma di legge è considerato *preposto* chiunque assume una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori.

Il preposto, la cui qualifica è attribuita di fatto, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, più che in base a formali definizioni giuridiche, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:

- sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informa i superiori diretti;
- verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

Il preposto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 56 del T.U.

2.4 RSPP e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione svolgono i compiti attribuiti dal Testo Unico e in particolare provvedono:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica ex art. 35.

2.5 Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, designati dal datore di lavoro ex art. 18 lett. b), sono destinatari di specifici corsi di formazione e dispongono di attrezzature adeguate tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici di MITS.

2.6 RLS

In conformità alle disposizioni del T.U., il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente:

- in ordine alla valutazione dei rischi, ricevendo le informazioni e la documentazione aziendale relativa;
- sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico competente;
- sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro;
- in merito all'organizzazione dell'attività di formazione;
- in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanza osservazioni e pareri.

Il RLS è informato sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali.

Qualora il Responsabile ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.

2.7 Medico competente

Il medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. Le visite e gli esami sono mirati al tipo di rischio a cui i soggetti sono sottoposti in relazione all'attività da questi svolta e sono prescritti prima della immissione al lavoro (visita pre assuntiva) e poi con periodicità variabile (visita periodica).

Il medico competente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del T.U.

2.8 Lavoratori

Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 T.U.)

In particolare i lavoratori hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.

I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 59 del T.U.

3. Misure da adottare nei luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro che rilevano ai fini della presente Sezione sono:

1. gli *uffici direzionali e amministrativi* dove svolgono l'attività i dipendenti di MITS
2. gli *uffici* di proprietà di MITS concessi in affitto a terzi
3. gli eventuali *cantieri* per l'ampliamento o la ristrutturazione di immobili in cui MITS può configurarsi come committente
4. altri luoghi di lavoro di terzi (o cantieri) nei quali prestano la loro attività dipendenti di MITS

3.1 Uffici direzionali e amministrativi

Il Presidente del CdA, in qualità di datore di lavoro (DL), ha adempiuto ai doveri del TU:

- 1) ha elaborato, con il supporto del RSPP e del medico competente all'uopo designati, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dopo aver considerato i luoghi di lavoro aziendale, le attività svolte, le responsabilità e le pratiche inerenti, attenendosi ai precetti di cui all'art. 15 tra cui: la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, il rispetto dei principi ergonomici, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno, la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio, l'utilizzo limitato degli agenti nocivi, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, il controllo sanitario dei lavoratori, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione, l'informazione, la formazione e l'addestramento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori, le misure di emergenza, l'uso di segnaletica, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
- 2) ha nominato il RSPP.

Conformemente alla disciplina di riferimento, oltre al datore di lavoro, soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro riconducibili alla sede aziendale sono il Dirigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli altri addetti (ASPP), i preposti, i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Lavoratore e il Medico Competente, le cui responsabilità sono descritte al paragrafo precedente.

Il DVR elaborato da MITS, in conformità all'art. 28 del T.U.:

- a) individua e descrive i luoghi di lavoro aziendale
- b) descrive le attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro individuati, con particolare attenzione a quelle che espongono i lavoratori a particolari rischi
- c) identifica i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
- d) valuta la conformità delle misure di prevenzione adottate e propone pertanto azioni correttive che permettano di eliminare/ridurre/controllare il pericolo in conformità alle disposizioni legislative vigenti o tenendo conto delle norme di buona tecnica,
- e) contiene il Piano di Emergenza, il protocollo sanitario e la valutazione del rischio per mansioni specifiche

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito dei luoghi di lavoro aziendale compete al RSPP:

1. verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, attraverso l'acquisizione del *certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato* o *l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice* (o lavoratori autonomi)
2. fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
3. valutare che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, se del caso, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
4. promuovere la cooperazione e il coordinamento nei luoghi di lavoro elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* (DUVRI) portato a conoscenza dei dipendenti che indichi

le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella dei soggetti affidatario

Se del caso, il RSPP monitora l'esecuzione dei lavori, ovvero affida la supervisione ad un preposto dell'area di riferimento.

3.2 Uffici di proprietà di MITS e concessi in affitto

In caso di svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, a MITS competono le responsabilità strutturali in quanto proprietaria e pertanto il datore di lavoro di MITS con l'ausilio del RSPP, redigerà il DUVRI con l'indicazione dei rischi di interferenza tra i terzi che effettuano i lavori di manutenzione, i dipendenti che lavorano nell'immobile nonché i dipendenti di altre imprese presenti nei luoghi dove si svolgono gli interventi manutentivi.

4. Archivio della documentazione rilevante

La responsabilità della conservazione della documentazione inerente quanto sopra descritto compete:

- a. al RSPP per quanto attiene
 - i. il DVR, gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza
 - ii. l'attività di formazione e informazione
 - iii. le statistiche relative agli infortuni
 - iv. le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza
 - v. i verbali delle riunioni periodiche
 - vi. i verbali redatti dalle autorità del Servizio di Vigilanza nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti;
- b. al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche.

5. Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP

Ai sensi dell'art. 30 del T.U., ad integrazione di quanto previsto dal d. lgs. 231/01 compete all'OdV monitorare l'adempimento degli obblighi previsti e mantenere adeguato supporto documentale delle attività di monitoraggio svolte. Atteso che il complesso degli adempimenti descritti nei paragrafi

precedenti è conforme alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e al SPP adottato da MITS, l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione RSPP, RLS e tutti gli altri soggetti individuati per la compliance al Testo Unico si raccordino con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, con periodicità almeno semestrale, ciascuno dei soggetti e per le proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali;
- ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio

Il RSPP trasmette annualmente all'OdV un report avente ad oggetto:

- variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello
- variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello
- le date delle riunioni tenute con il RLS, gli addetti del SPP e il medico competente
- le date degli aggiornamenti del DVR
- gli esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa
- la situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l'OdV possa trasmetterle all'organo dirigente che avrà il compito di convocare il SPP.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell'OdV, all'organo dirigente e al Collegio sindacale.

SEZIONE D

DELITTI DI CRIMINALITA' INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari, è suddivisa nelle seguenti parti:

1. ***Reati e modalità di commissione;*** contiene la descrizione delle fattispecie criminosi rilevanti richiamate dall'art. 24 bis del Decreto
2. ***Aree sensibili e processi a rischio;*** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione
3. ***Protocolli di prevenzione;*** sono richiamate le linee guida del garante della privacy sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali
4. ***Flussi informativi verso l'OdV***

1. Reati e modalità di commissione

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita

SEZIONE D

anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies.c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

SEZIONE D

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

SEZIONE D

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

SEZIONE D

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D.Lgs. 196/2003)

Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.Lgs. 196/2003)

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007)

Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace

SEZIONE D

chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.

Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (art. 640-ter c.p. come modificato dallo stesso D.L. 93/2013);

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.";

b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".

2. Aree sensibili

La società risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti attività:

- creazione, gestione e diffusione di documenti informatici;
- accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

3. Protocolli di prevenzione

La società, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nella normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, adotta un adeguato sistema di sicurezza basato su:

- regolamentazione dei comportamenti
- formazione obbligatoria
- controllo del personale interno ed esterno

SEZIONE D

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Coerentemente con quanto richiesto per la certificazione ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27001:2013, la Società si è dotata di Sistema Integrato per la Qualità e Sicurezza delle Informazioni. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti informatici, sono state implementate le seguenti procedure:

- PG_04_Sviluppo_Software_e_Sistemi
- PG_05_Gestione_Service_Desk
- PG_18_Gestione_Accessi_Uffici
- PG_19_Gestione_Accessi_Datacenter
- PG_20_Policy Utente
- PG_21_Information Security Policy
- PG_23_Clean Desk Policy
- PG_24_Gestione Incidenti di Sicurezza
- PG_25_Business Continuity
- PG_26_Gestione degli Accessi Logici
- PG_27_Principi di Ingegnerizzazione dei Sistemi

Inoltre, sono regolarmente aggiornati i seguenti registri:

- MOD_SD_13 Elenco Applicativi Aziendali
- MOD_SD_15 Elenco Server
- MOD_SGQ_11 Registro Accessi Datacenter
- MOD_SGQ_12 Elenco Personale Sbocco Antifurto
- MOD_SGQ_13 Elenco Personale Allarme Antifurto

POLICY AZIENDALE PER L'USO E IL DEPOSITO DELLA STRUMENTAZIONE IT DEL SOFTWARE (DISCIPLINARE INTERNO REDATTO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – BOLL. 81/MARZO 2007)

La Società ha consegnato e illustrato a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, le sopra citate “Policy Utente” e “Clean Desk Policy” per l'utilizzo della strumentazione informatica e del software, con la quale vengono definite le regole di utilizzo delle risorse informatiche, l'accesso a Internet ed alla posta elettronica, vale a dire degli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla Società per lo svolgimento dell'attività lavorativa, cui tutti devono attenersi, nonché le modalità per l'acquisizione dei dati di accesso ai sistemi da parte degli utenti, la loro archiviazione, la loro estrazione esclusivamente per finalità lavorative, la loro corretta conservazione. Come utente dei sistemi informativi della Società, il dipendente/collaboratore non dovrà ottenere accessi non autorizzati o danneggiare qualsiasi sistema informativo, impegnandosi a rispettare tutti gli altrui diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, i dipendenti/collaboratori sono responsabili per l'uso dell'identificativo personale e della relativa password, impegnandosi a mantenerli confidenziali e a non divulgarli. In caso di mancata osservanza delle procedure esposte nelle Policies, il dipendente/collaboratore è pienamente consapevole del fatto che potrebbero essere promosse nei suoi confronti azioni disciplinari, compresa l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro e che la Società potrà anche agire nei suoi confronti per ottenere l'eventuale risarcimento dei danni o delle perdite subite.

Le Policies indicano inoltre i vari sistemi di controllo e monitoraggio dell'uso dei sistemi informativi, con le finalità e nelle modalità previste dalla normativa in vigore.

L'Amministratore di Sistema:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;

SEZIONE D

- collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

4. Flussi informativi verso l'OdV

Ciascun utente è tenuto a segnalare al Responsabile interno designato ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Il Responsabile Interno effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala tempestivamente all'OdV qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informativi.

Il Responsabile segnala altresì periodicamente la necessità di sottoporre l'intero sistema informatico aziendale a check-up da parte di società specializzate.

SEZIONE E

REATI AMBIENTALI

Tra i reati ambientali previsti dal Decreto¹ all'art. 25 undecies quelli che possono astrattamente configurarsi nella realtà di MITS sono solo i reati legati ai rifiuti prodotti negli uffici (toner per stampanti e fotocopiatrici esausti e RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), pertanto la Sezione è incentrata sulla descrizione dei soli reati inerenti alla gestione e smaltimento dei rifiuti, e non contempla i reati inerenti agli scarichi industriali, alle discariche, alle autorizzazioni ambientali, alle emissioni in atmosfera.

1. Reati inerenti alla gestione dei rifiuti

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)

La fattispecie punisce Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza della prescritta

1. Violazione articoli Testo Unico Ambientale:

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (art. 137 co. 3°)
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 137 co. 13°)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4°)
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°)
- Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni (art. 279)
- Bonifica dei siti (art. 257)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis)
- Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 137 co. 2°)
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 (art. 137 co. 5°)
- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104 (art. 137 co. 11°)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di condanna per realizzazione discarica abusiva (Art. 256, co 3°, secondo periodo)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260)

Violazione articoli Codice Penale:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis)
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis)
- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

D. Lgs. 202/07 art. 8 - Inquinamento doloso art. 9 - Inquinamento colposo

SEZIONE E

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Le stesse pene si applicano ai «titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.» ; Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non; Chiunque non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o non abbia i requisiti o le condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni; Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), co. 7, 8 e 9, 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), co. 12 e 13, e 234 (Consorzio nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene), co. 14

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co.4 TUA) ovvero del Sistema Informatico di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis co. 6 TUA)

La prima fattispecie punisce: “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La seconda punisce: “Colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non) con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; o che fa uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei

SEZIONE E

rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- area movimentazione fraudolentemente alterata”.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 TUA) e Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)

La prima fattispecie punisce: *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259.* La seconda punisce: *Chiunque, al fine di perseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.*

2. Ruoli e responsabilità a presidio

In considerazione della irrilevanza dell'attività svolta dal punto di vista dell'impatto ambientale non è stato designato alcun responsabile diretto salvo il responsabile per gli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti. Tutti i dipendenti sono comunque individualmente responsabili dello svolgimento delle attività in conformità ed esercitano un'attività di reciproca vigilanza che li impegna a riferire all'OdV su ogni comportamento tale da esporre la società ai reati ex D. Lgs. 231/01.

3. Aree sensibili e protocolli di prevenzione

Come premesso, l'area sensibile che potrebbe teoricamente esporre la società ai rischi reati è la sola gestione dei rifiuti costituiti da toner per stampanti, fax e fotocopie e dai RAEE. In conformità a quanto prescritto dal TUA in materia di responsabilità del produttore di rifiuti, per lo smaltimento dei propri rifiuti MITS dovrà rivolgersi a soggetti autorizzati al ritiro e al trasporto presso smaltitore autorizzato.

Il responsabile operativo dovrà verificare il possesso delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti nel trasporto e nello smaltimento e garantire la tracciabilità dei rifiuti consegnati mediante l'archiviazione della documentazione di legge (Formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dal trasportatore).

In merito alla gestione dei RAEE (i rifiuti rappresentati da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso), in conformità a quanto prescritto dal d. lgs. 151/2005 la Società dispone il loro ritiro

SEZIONE E

tramite consegna ai produttori o a terzi autorizzati, che provvedono all'invio ai centri di trattamento.

SEZIONE F

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Reati (art. 25-decies del decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

E' ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

2. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate l'attività ritenuta più specificamente a rischio è la gestione dei contenziosi giudiziali e in particolare la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

3. Principi di comportamento

E' fatto divieto a carico di tutti i Destinatari di:

SEZIONE F

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della società;
- porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di:

- elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale;
- offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento penale o a loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per l'azienda;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari;
- effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi tipo di pagamento in contanti o in natura.

Inoltre, la Società deve selezionare i soggetti autorizzati a interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi devono essere verbalizzati.

SEZIONE G

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI AUTORE

1. Le tipologie dei Delitti in materia di violazioni del diritto di autore (art. 25-novies del decreto)

Per quanto concerne la presente Sezione, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all'art. 25-novies del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41)

Punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi su di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/41)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41)

Punisce chi a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente

SEZIONE G

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro

supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con

la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime

SEZIONE G

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

h-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

i) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

l) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41)

Punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

SEZIONE G

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41)

Punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate l'area di attività ritenuta più specificamente a rischio è la gestione del sistema informativo aziendale che comprende l'utilizzo, la gestione di software nell'ambito dei sistemi informativi aziendali e la gestione delle attività connesse all'implementazione, manutenzione e aggiornamento del sito internet e della rete telematica aziendale. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

3. Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento

La presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

SEZIONE G

- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La Sezione prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis del d.lgs. 231/2001);
- connettere ai sistemi informatici della Società personal computer, periferiche o altre apparecchiature e/o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile;
- procedere ad installazioni di prodotti software e/o hardware in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e dei principi di comportamento previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Sezione, considerati in via potenziale applicabili alla Società, ha previsto le seguenti regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementate in specifiche procedure aziendali:

- i dipendenti, gli stagisti e gli altri soggetti (es. collaboratori e consulenti) devono essere adeguatamente informati dell'importanza di utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione e di non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza

avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;

- deve essere prevista un'attività di comunicazione e sensibilizzazione in favore dei dipendenti e collaboratori esterni al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dall'utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- gli utilizzatori dei sistemi informatici aziendali devono essere informati che i software per l'esercizio dell'attività di competenza sono protetti da leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- deve essere prevista, nei rapporti contrattuali con fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione alle specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi fornitori, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
- devono essere vietati l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing;
- deve essere vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso;
- devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatici, per il rispetto dei divieti di cui sopra.

4. Responsabile interno

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

SEZIONE H

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Di seguito, in relazione al basso livello di rischio connesso all'attività aziendale e per sole finalità cognitive ed esplicative, si riportano le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 (riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale).

Non si analizza tra i reati previsti all'articolo quello di ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto l'attività svolta dalla Società è avulsa dalla possibilità di una sua commissione.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce *chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce *chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;*

Il Decreto Antiriciclaggio (d. lgs. 231/07) ha individuato specifici soggetti (tra i quali banche, intermediari finanziari, professionisti ecc.) per il monitoraggio e gli adempimenti informativi connessi all'esercizio delle loro attività/ professioni, estendendo ai sensi del D. Lgs. 231/01 la responsabilità in capo alle società.

1. Aree sensibili e presidi

SEZIONE H

MITS non rientra tra i soggetti destinatari del decreto e pertanto non è tenuta ad osservare gli obblighi di:

1. adeguata verifica della clientela (Titolo II Capo I del decreto antiriciclaggio)
2. conservazione e registrazione delle informazioni (Titolo II Capo II)
3. tenuta di un archivio unico informatico (Titolo II Capo II)
4. segnalazione di operazioni sospette (Titolo II Capo III)
5. formazione del personale (Titolo III).

Poiché il Collegio sindacale e la società di revisione sono soggetti destinatari degli obblighi sopra riportati, si ritiene adeguato anche il presidio relativo al rischio residuale di attività di riciclaggio con le altre controparti negoziali.

2. Segnalazioni del Collegio sindacale e della società di revisione all'Organismo di Vigilanza

Qualsiasi notizia relativa a operazioni finanziarie sospette di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ovvero di impiego di danaro o beni di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) deve essere tempestivamente comunicata dal Collegio sindacale e dalla società di revisione all'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE I *ALTRI REATI*

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La Legge 20 novembre 2017 n. 167 all'art. 5 ha inserito all'interno del D.Lgs. 231/2001 l'Articolo 25-terdecies, in tema di razzismo e xenofobia (Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654). I delitti richiamati da tale articolo puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E PERMANENZA ILLECITA DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO

La Legge 161 del 17.10.2017 ha incluso nel novero dei reati-presupposto per i quali può sorgere responsabilità amministrativa della società (D.Lgs. 231/2001): sono stati infatti inclusi altri due reati previsti dal D.Lgs. 286/98 (TU dell'Immigrazione) e precisamente:

Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Art. 12 c. 3 D.Lgs. 286/98 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

SEZIONE I

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Art. 12 c. 3-bis D.Lgs. 286/98 - Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Art. 12 c. 3-ter D.Lgs. 286/98 - La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato

Art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98 - Fuori dei casi previsti dall'art. 12 c. da 1 a 4 ter TU immigrazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Seppur evidenziati nel presente Modello, la Società ritiene non riferibili gli elencati delitti relativi all'immigrazione clandestina e alla permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato, in quanto la tipologia di tali delitti non è prospettabile nel proprio ambito societario.

SEZIONE J

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO O VIOLAZIONI DEL MODELLO

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recepisce la c.d. “direttiva whistleblowing”, disciplinando la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le disposizioni del Decreto si applicano ai soggetti del settore privato che, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Per la Società, le disposizioni si applicano limitatamente alle segnalazioni interne – ovvero comunicate all’organismo interno al quale è affidata la gestione delle segnalazioni, per la Società l’Organismo di Vigilanza – su condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o su violazioni del Modello.

GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMA

L’art. 4 del Decreto prevede che i soggetti del settore pubblico e privato attivino propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione.

La gestione della segnalazione deve essere affidata a persona o ufficio interno autonomo dedicato o a soggetto esterno, anch’esso autonomo.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità telematiche, oppure in forma orale, queste ultime attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto.

La persona o l’ufficio a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna:

1. rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni;
2. dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
3. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi;

SEZIONE J

4. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare una segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa evincerne l'identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.; in tal caso, è dato avviso scritto al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

L'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001 devono essere previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

LA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI

La Società mette a disposizione delle persone che desiderino segnalare attività sospette, irregolarità, violazioni legali o qualsiasi altro comportamento inappropriato all'interno dell'organizzazione uno strumento informatico denominato "Lumos", distribuito dalla Società Business Changers s.r.l., che garantisce che la segnalazione sia gestita nei tempi e nelle modalità previste dalla direttiva whistleblowing, nell'assoluto rispetto dei requisiti di riservatezza imposti dalla norma.

La segnalazione potrà essere effettuata, in forma scritta o verbale, tramite la piattaforma Lumos adottata dalla Società, accessibile al seguente link: manageritalia.lumosplatform.com/login

SEZIONE J

La piattaforma rilascia al segnalante conferma di ricezione della segnalazione e permette, tramite le credenziali rilasciate in sede di acquisizione, di seguire l'iter della sua gestione.

Le segnalazioni ricevute ai sensi della presente sezione sono di competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza, che provvederà a riunirsi entro due giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione - anche in modalità di collegamento remoto, purché sia rispettata la riservatezza della riunione - per dare diligente seguito alla segnalazione.

L'Organismo garantisce l'assoluta riservatezza delle segnalazioni ricevute e dell'identità del segnalante, nonché di qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi tale identità.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dall'O.d.V. per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La successiva sezione "SISTEMA DISCIPLINARE" definisce le sanzioni nei confronti di coloro che contravvengono alle indicazioni della presente sezione e in generale a quanto disciplinato nel decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, nonché nei confronti di coloro per i quali sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per reati di diffamazione o calunnia in relazione alla segnalazione effettuata.

La presente sezione, facente parte del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, è diffusa ai collaboratori tramite apposito messaggio di posta elettronica e affissione nella bacheca elettronica della Società.

SISTEMA DISCIPLINARE

PREMESSA

Il presente sistema disciplinare, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. 231/01 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

1. Destinatari

Lavoratori subordinati

Il sistema disciplinare ha quali soggetti destinatari i soggetti legati alla società da un rapporto di subordinazione, tra i quali dirigenti, quadri, impiegati e operai.

In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 c.c. e 7 della L. 300/70, sebbene il decreto stesso non contenga prescrizioni specifiche in merito alle sanzioni da adottare, limitandosi a prescrizioni di carattere generale.

Lavoratori parasubordinati

Il sistema disciplinare è destinato anche ai soggetti legati alla Società da contratti di lavoro "parasubordinato".

Dopo la soppressione del D. Lgs. 10.09.2003 n° 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro" in via residuale il sistema disciplinare risulta applicabile alle collaborazioni coordinate e continuative e alla collaborazione permanente, per un solo committente, di un lavoratore autonomo.

Tali lavoratori non possono essere sottoposti al potere disciplinare della Società e alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari.

Sarà opportuno, quindi, adottare con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti e/o procedure che comportino violazioni del Codice Etico, nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante.

In tal modo, la Società potrà sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle norme e degli standard generali di comportamento indicati nel Modello, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c.

Lavoratori autonomi - collaboratori e consulenti

Il sistema disciplinare deve altresì avere, quali soggetti destinatari, i collaboratori esterni a vario titolo, nonché i soggetti esterni che operano nell'interesse della Società.

Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, è opportuno che si concordino con i propri consulenti, collaboratori, specifiche clausole contrattuali che vincolino i soggetti terzi all'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo, come meglio specificato più avanti.

Altri destinatari

Sono soggetti a sanzioni anche gli amministratori, i sindaci e tutti i partners che a vario titolo intrattengono rapporti con la Società.

2. Criteri di applicazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società.

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia),
- rilevanza degli obblighi violati,
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto,
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica,
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative,
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza,
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

3. Misure per i dipendenti

Per ogni rapporto di lavoro subordinato, oltre allo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) si fa riferimento alla normativa dei contratti collettivi di lavoro e alle norme del codice civile, tra cui gli artt. 2104, 2105 e 2106 che qui si riportano.

- Art. 2104 *Diligenza del prestatore di lavoro*. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
- Art. 2105 *Obbligo di fedeltà*. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad esso pregiudizio.
- Art. 2106 *Sanzioni disciplinari*. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative).

3.1 Tipologie di comportamenti sanzionabili dei dipendenti

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. 231/01;
- b) inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie di reati presupposto;
- c) mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- d) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- e) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;

- f) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- g) inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- h) comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;
- i) omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che possono costituire fonte di reati presupposto;
- l) violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo aggiornamento;
- m) omessa segnalazione dell'inosservanza ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali
- n) omessa informativa all'Organismo di Vigilanza e alle funzioni nonché all'organo dirigente di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.
- o) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello *svolgimento* di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.
- p) inosservanza del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dell'estensore di una segnalazione di reato o irregolarità;
- q) estensione, con dolo o colpa grave, di una segnalazione di reato o irregolarità falsa o infondata.

3.2 Possibili sanzioni

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale: verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.
- b) ammonizione scritta: verrà applicata nei casi di:
 - violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;

- recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo verbale.

c) multa per un importo fino a tre ore di retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'inosservanza delle procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto b), per cui è prevista la sanzione dell'ammonizione scritta;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:

- inosservanza dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; delle dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione e delle attestazioni scritte richieste dalla procedura relativa al processo di bilancio;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto c).
- inosservanza del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dell'estensore di una segnalazione di reato o irregolarità;
- estensione, con dolo o colpa grave, di una segnalazione di reato o irregolarità falsa o infondata.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione descritta comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

e) licenziamento con preavviso: verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziali, negoziali ed

amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231, di cui al precedente punto d).

f) licenziamento senza preavviso: verrà applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- gravi inadempimenti degli obblighi di legge sulla sicurezza sul lavoro che potrebbero causare direttamente o indirettamente lesioni personali colpose gravi o gravissime o omicidio colposo, di cui all'art. 25 septies del Decreto.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f) la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

* * * * *

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale,

possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

4. Misure per gli apicali

Dirigenti

Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal regolamento di disciplina dello Statuto dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico, è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell'azienda cui il dirigente appartiene.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Amministratori e sindaci

In caso di violazione del modello da parte degli amministratori o dei sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, affinché ciascun consigliere o sindaco, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate

coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione di consiglio di amministrazione, richiesta convocazione/convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto, in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti a giudizio dell'Assemblea.

4.1 Tipologia di comportamenti sanzionabili degli apicali

Qui di seguito sono elencate alcune tipologie di comportamenti sanzionabili degli apicali:

1. inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell'organo dirigente (consiglieri di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato, consiglieri di gestione) nello svolgimento delle proprie funzioni;
2. inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni dell'organo dirigente nelle attività organizzative;
3. Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione dei reati
4. Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi decisionali previsto nei processi a rischio di reato individuati nel Modello
5. Omissione di comportamenti e di procedure prescritti e formulati nel Modello che espongono la società a rischi reato
6. Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, dirette in modo univoco al compimento dei reati presupposto previsti dal Decreto
7. Comportamenti di ostacolo o elusione dei controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli
8. Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che possono costituire fonte dei reati presupposto

9. Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;
10. Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;
11. Omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'Organismo di Vigilanza nelle attività di competenza dei soggetti apicali.
12. Inosservanza degli obblighi di riservatezza nei confronti di estensori di segnalazioni di violazioni e delle persone segnalate;
13. inosservanza del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dell'estensore di una segnalazione di reato o irregolarità;
14. estensione, con dolo o colpa grave, di una segnalazione di reato o irregolarità falsa o infondata.

4.2 Possibili sanzioni

I provvedimenti disciplinari che possono essere intrapresi nei confronti degli apicali in caso di adozione di comportamenti della fattispecie di cui al paragrafo precedente sono:

- richiamo e intimazione a conformarsi
- sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
- revoca o licenziamento per giusta causa se si verifica una reiterazione dopo la sospensione
- revoca o licenziamento per giusta causa se si realizza il reato presupposto

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovranno tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte del par. 4.1 costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

5. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

In particolare, si renderà necessaria l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale, del tipo che segue, e che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali.

Con questa clausola, tali collaboratori dichiareranno di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il Modello Organizzativo adottati dalla Società, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice etico e Modello Organizzativo e Gestionale e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello Organizzativo e di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui tali soggetti siano stati implicati nei procedimenti di cui sopra, dovranno dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società, qualora si addivenga all'instaurazione del rapporto.

La clausola anzidetta potrà avere il seguente tenore letterale:

“Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti e/o atti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del D. Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative, nonché nella stipulazione del presente contratto.

Il Collaboratore/Consulente si impegna, oltre a ciò, a rispettare il Codice etico allegato al presente contratto di cui costituisce parte integrante ed essenziale, a vigilare sull'esecuzione del contratto, nonché ad attivare idonee procedure interne al fine di ridurre e, ove occorrer possa, eliminare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001”.

Nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge, la Società, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore o consulente, potrà:

- a) contestare l'inadempimento al destinatario con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal presente Codice di Comportamento, se del caso, concedendo un termine ovvero immediatamente, nonché
- b) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della violazione della raccomandazione all'effettivo adempimento.

Fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di n° 3 (tre) divieti contenuti nel Codice Etico o nel Modello, la Società potrà:

- c) risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, ex art. 1453 c.c. nonché

- d) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della terza violazione di raccomandazione o della violazione del divieto alla data di comunicazione della risoluzione.

5.1 Tipologia di comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi

Possibili comportamenti sanzionabili dei lavoratori autonomi sono:

1. inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni dell'organo dirigente nelle attività organizzative;
2. Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione dei reati
3. Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi decisionali previsto nei processi a rischio di reato individuati nel Modello
4. Omissione di comportamenti e di procedure prescritti e formulati nel Modello che espongono la società a rischi reato Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che possono costituire fonte dei reati presupposto
5. Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;
6. Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;
7. Omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'Organismo di Vigilanza nelle attività di competenza dei soggetti apicali.
8. inosservanza del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dell'estensore di una segnalazione di reato o irregolarità;
9. estensione, con dolo o colpa grave, di una segnalazione di reato o irregolarità falsa o infondata.

5.2 Possibili sanzioni

Le possibili sanzioni che possono essere previste nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di adozione di comportamenti della fattispecie di cui al paragrafo precedente, da prevedere anche in

seno ai singoli contratti sono:

1. Richiamo e intimazione a conformarsi
2. Comminazione di una penale ex. art. 1382 c.c.
3. Risoluzione ex. art. 1456 c.c. nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte del par. 5.1 costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.